

Regolamento sull'assoggettamento e la vigilanza corrente

(Regolamento sull'assoggettamento OSFIN)

versione del 25 maggio 2020

visto gli Statuti dell'Organismo di vigilanza finanziaria OSFIN, il Comitato dell'associazione adotta le seguenti disposizioni :

Capitolo 1 : Disposizione generale

§1 Scopo e contenuto

Il presente regolamento definisce le condizioni e il processo di assoggettamento, nonché la vigilanza corrente degli assoggettati.

Capitolo 2 : Assoggettamento

§2 Diritto di essere assoggettato

¹ In termini dell'art. 21 OIsFi, i gestori patrimoniali e i trustee hanno il diritto di essere assoggettati ad un organismo di vigilanza se le loro prescrizioni interne e la loro organizzazione garantiscono il rispetto delle prescrizioni del diritto della vigilanza.

² I gestori patrimoniali e i trustee (in appresso : l'istituto finanziario) dispongono delle prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono il rispetto delle prescrizioni del diritto di vigilanza, in particolare se soddisfano le condizioni di cui gli articoli 9 LIsFi, 12 e 23 OIsFi e 23 a 27 ORD-FINMA, nonché alle disposizioni degli articoli 21 a 27 LSerFi, 23 a 30 OSerFi a cui sono soggetti.

§3 Domanda di assoggettamento

¹ L'istituto finanziario incarica OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria (in appresso: OSFIN) di esaminare le condizioni di assoggettamento e di procedere al pre-esame delle condizioni di autorizzazione mediante l'invio di due copie firmate del contratto d'esame standardizzato messo a disposizione da OSFIN.

² Al ricevimento del contratto firmato, OSFIN invia all'istituto finanziario una fattura relativa alle spese di assoggettamento secondo la tariffa delle spese e copia del contratto controfirmato da OSFIN. Si entra nel merito solo dopo aver ricevuto l'importo delle spese. Si entra nel merito solo dopo aver ricevuto l'importo delle spese.

§4 Presentazione dei documenti necessari

¹ Per permettere a OSFIN di procedere all'esame delle condizioni di assoggettamento e al pre-esame delle condizioni di autorizzazione, l'istituto finanziario deve mettere a disposizione di OSFIN i documenti necessari.

² In tal modo, l'istituto finanziario dà accesso a OSFIN alla piattaforma prevista dalla FINMA e deposita tutti i documenti necessari sulla piattaforma.

§5 Documenti mancanti

¹ OSFIN richiede i documenti e le informazioni mancanti all'assoggettato. Gli fissa un termine adeguato per rispondere che può essere prorogato su richiesta.

² Quando OSFIN non ottiene le informazioni o i documenti mancanti entro il termine fissato, deve constatare che non è in grado di confermare che le condizioni di assoggettamento sono soddisfatte, in modo che può disdire il contratto d'esame secondo le disposizioni di quest'ultimo.

§6 Esame delle condizioni di assoggettamento e pre-esame delle condizioni di autorizzazione

¹ OSFIN procede all'esame delle condizioni di assoggettamento non appena ha accesso all'insieme dei documenti necessari.

² Parallelamente all'esame delle condizioni di assoggettamento, OSFIN procede al pre-esame delle condizioni di autorizzazione della FINMA e prepara i documenti richiesti da quest'ultima.

³ Per soddisfare le condizioni di assoggettamento, l'istituto finanziario deve disporre di direttive interne e di un'organizzazione che garantiscano il rispetto delle prescrizioni del diritto di vigilanza. OSFIN effettua un esame materiale della domanda in base alle

prescrizioni di legge mediante un formulario interno standardizzato.

§7 Assoggettamento

¹ Non appena le condizioni di assoggettamento sono soddisfatte, OSFIN invia all'istituto finanziario un contratto di vigilanza in due copie per la firma. Quest'ultimo determina i diritti e gli obblighi in materia di assoggettamento e di vigilanza corrente.

² Al ricevimento del contratto di vigilanza firmato, OSFIN invia all'istituto finanziario una conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento e una copia del contratto di vigilanza controfirmato.

§8 Richiesta di autorizzazione

¹ Non appena ottiene la conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento di OSFIN, l'istituto finanziario deposita la sua domanda di autorizzazione presso la FINMA.

² La presentazione della domanda deve avvenire entro il termine di un mese dal ricevimento della conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento. In caso di mancato rispetto di questo termine di un mese, OSFIN procederà ad una revisione delle condizioni di autorizzazione a spese dell'istituto finanziario non appena la domanda di autorizzazione sarà stata inviata alla FINMA.

³ Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione, OSFIN invia alla FINMA i documenti e le informazioni relativi al suo pre-esame.

⁴ Se l'istituto finanziario non presenta la sua domanda di autorizzazione alla FINMA entro sei mesi dalla conferma del rispetto delle condizioni di assoggettamento, OSFIN disdice il contratto d'esame e il contratto di vigilanza conformemente alle sue disposizioni.

Capitolo 3 : Vigilanza

§9 Inizio della vigilanza

¹ La vigilanza corrente di OSFIN sull'assoggettato inizia con l'autorizzazione della FINMA ad esercitare come gestore patrimoniale e/o trustee.

² A partire da tale data, OSFIN riscuote delle spese di vigilanza, fatturate all'assoggettato conformemente alla tariffa delle spese. Nei casi previsti dal contratto di vigilanza, esso riscuote inoltre spese supplementari.

§10 Audit annuali

¹ L'assoggettato deve incaricare una società di audit autorizzata da OSFIN di effettuare un audit annuale relativo al rispetto delle LIsFi, LRD e se del caso, delle LSerFi e LICol. La società di audit conferma l'accettazione del mandato per iscritto, effettua la revisione su mandato e a spese dell'assoggettato, ma per conto dell'associazione.

² L'audit è oggetto di un rapporto inviato a OSFIN.

³ Gli assoggettati che si sono sottoposti a OSFIN nel primo semestre di un anno civile (anno N) hanno tempo fino al 30 giugno dell'anno successivo (anno N+1) per trasmettere il primo rapporto di audit. Gli altri devono farlo pervenire fino al 30 giugno dell'anno successivo (anno N+2)

⁴ Il primo audit deve coprire l'intero periodo di assoggettamento.

⁵ Successivamente, l'audit deve avvenire ad ogni fine di anno civile ; il relativo rapporto deve pervenire a OSFIN entro il 30 giugno. L'audit riguarda l'attività svolta dal precedente audit.

§11 Frequenza degli audit

¹ A condizione che siano stati effettuati almeno due audit consecutivi, OSFIN può estendere la frequenza degli audit ad una volta ogni quattro anni al massimo in funzione dell'attività dell'assoggettato e dei relativi rischi. L'assoggettato ne è informato.

² Nel corso degli anni in cui non sono effettuati audit periodici, gli assoggettati trasmettono a OSFIN un rapporto sulla conformità delle loro attività sotto forma di rapporto standardizzato.

§12 Altri strumenti di vigilanza

¹ In casi particolari, in particolare in caso di sospette infrazioni o irregolarità non regolarizzate, OSFIN può decidere altre misure di vigilanza a carico dell'assoggettato.

§13 Misure in caso di constatazione di infrazioni

¹ Quando scopre delle infrazioni o delle irregolarità, OSFIN concede all'assoggettato un termine adeguato per regolarizzare la sua situazione. L'assoggettato conferma per iscritto a OSFIN, entro il termine stabilito, di aver regolarizzato la situazione.

² OSFIN prende le misure necessarie per controllare la regolarizzazione, secondo la gravità del rimprovero formulato e il rischio presentato dall'assoggettato.

³ Se tale termine per confermare la regolarizzazione non è rispettato, OSFIN invia un

sollecito, per posta raccomandata, accompagnato da un breve termine per confermare per iscritto la regolarizzazione. In mancanza di conferma, OSFIN ne informa immediatamente la FINMA.

Capitolo 4 : Mantenimento delle condizioni e notifica di modifiche

§14 Mantenimento delle condizioni di assoggettamento

¹ L'assoggettato deve soddisfare e mantenere le condizioni di assoggettamento in ogni momento.

² L'assoggettato notifica immediatamente e spontaneamente a OSFIN, per iscritto e utilizzando il formulario messo a disposizione da OSFIN, ogni mutamento delle condizioni che ne hanno consentito l'assoggettamento.

³ Quando riceve una notifica di mutamento, OSFIN esamina se le condizioni di assoggettamento e di autorizzazione sono mantenute.

⁴ Se OSFIN giunge alla conclusione che le condizioni di assoggettamento o di autorizzazione non sono più soddisfatte a seguito della notifica del mutamento, ordina all'assoggettato di ripristinare una situazione conforme entro un termine adeguato.

⁵ Nel caso in cui l'assoggettato non ristabilisce una situazione conforme entro il termine prescritto nonostante due solleciti, OSFIN ha il diritto di disdire il contratto d'esame se l'assoggettato non è ancora in possesso dell'autorizzazione della FINMA.

⁶ Nel caso in cui l'assoggettato è già in possesso dell'autorizzazione della FINMA ed è sottoposto alla vigilanza corrente di OSFIN, OSFIN informa la FINMA del mancato ripristino della situazione conforme entro il termine prescritto.

§15 Mutamenti di grande importanza

¹ In caso di mutamenti di grande importanza secondo l'art. 8 cpv. 2 LIsFi, l'assoggettato chiede l'autorizzazione alla FINMA prima di proseguire la sua attività. OSFIN procede al pre-esame della domanda di modifica.

² La FINMA autorizza i mutamenti di grande importanza.

Capitolo 5 : Fine dell'assoggettamento e della vigilanza

§16 Fine dell'assoggettamento

¹ Il contratto di vigilanza può estinguersi automaticamente e senza che sia necessario una disdetta o essere oggetto di una disdetta ordinaria.

² Le condizioni per la fine dell'assoggettamento sono stabilite nel contratto di vigilanza.

Capitolo 6: Procedura di abilitazione delle società di audit e vigilanza

§17 Abilitazioni

¹ OSFIN rilascia le abilitazioni alle società di audit e agli auditors responsabili.

² Le condizioni per le abilitazioni sono disciplinate negli art. 43k LFINMA e 13 e 14 OOV.

§18 Richiesta di abilitazione

¹ La domanda di abilitazione è inviata a OSFIN mediante un formulario standard. Le spese per l'esame della domanda sono addebitate al ricevimento della stessa.

² L'esame della domanda è affidato ad un collaboratore specializzato non appena le spese sono state pagate. Un formulario interno è dedicato all'esame delle condizioni. Ulteriori informazioni o documenti possono essere richiesti alla società di audit.

³ Non appena il collaboratore specializzato ritiene che le condizioni siano soddisfatte, presenta il dossier alla Direzione.

⁴ In caso di accettazione della Direzione, una conferma di abilitazione è inviata alla società di audit e agli auditors abilitati. Essi sono consapevoli del fatto che le condizioni di abilitazione devono essere mantenute costantemente e che si applicano le direttive della FINMA in materia di audit.

⁵ Il Direttore tiene un elenco delle società di audit e degli auditor abilitati.

§19 Vigilanza

¹ Le società di audit sono controllate da OSFIN, che verifica regolarmente se le condizioni di abilitazione in qualità di società di audit e auditor responsabile sono permanentemente adempiute, se i termini prescritti sono rispettati e se le attività di controllo sono debitamente documentate.

² OSFIN effettua anche un controllo di qualità regolare. A tal fine, esso può in particolare chiedere i documenti di lavoro, porre interrogazioni scritte o orali, fissare termini, inviare solleciti, concordare un colloquio, presentare un reclamo, ritirare mandati di revisione o, in caso di gravi mancanze o di ripetute irregolarità, OSFIN può revocare l'abilitazione per un periodo limitato o illimitato.

³ La qualità del lavoro di revisione è oggetto di un riesame ad ogni ricevimento di un rapporto da parte di OSFIN. Un formulario standard viene utilizzato.

⁴ Il rispetto delle condizioni di abilitazione è oggetto di un riesame annuale da parte di un collaboratore specializzato. Quest'ultimo richiede alla società di audit e agli auditors responsabili i documenti e le informazioni necessari (formazione, assicurazioni, ecc).

Capitolo 7 : Disposizione finale

§20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della FINMA a OSFIN ad operare come organismo di vigilanza.